CONCERNENTE I REQUISITI DI ISTRUZIONE DEI FANCIULLI PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653

E' esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico), e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potesta' o la tutela.

Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra e' elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.

Versione in vigore dal 7 settembre 1913, non più in vigore dal 12 maggio 1934 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-requisiti-di-istruzione-dei-fanciulli-per-l-ammissione/art-8-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-aprile-1934-n-653/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it